

Sentenza 23 febbraio 2007, n. 50

Materia: Tutela della salute. Esclusività del rapporto di lavoro del personale dirigente sanitario.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 117, comma terzo, della Costituzione; contrasto con il principio fondamentale di cui all'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138.

Ricorrenti: Tribunale di Bolzano.

Oggetto: articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate).

Esito: accoglimento del ricorso.

Estensore: Carla Campana

Il Tribunale di Bolzano nel corso di un giudizio, intentato da diversi dirigenti sanitari dipendenti delle aziende sanitarie della provincia di Bolzano, solleva alla Corte Costituzionale questione di legittimità dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 16 del 1995 citata in oggetto per mancato adeguamento alle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, il rimettente richiama l'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), che ha soppresso il principio della irreversibilità del rapporto di lavoro esclusivo previsto per i dirigenti sanitari dalla disciplina previgente, riconoscendo loro la facoltà di optare, con richiesta da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione di queste disposizioni di legge sarebbe impedita dall'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge provinciale 16/1995 in oggetto, secondo la quale *"per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria"*. Tale disposizione negherebbe non solo il diritto di opzione per l'attività libero-professionale extramuraria, ma anche, implicitamente, il

diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, quale previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché il compenso per la mancata opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo nel regime introdotto dall'articolo 2-septies del decreto legge n. 81 del 2004 citato. Il rimettente, inoltre, evidenzia, a suo giudizio, il contrasto con il *"i principi relativi alle tipologie dell'attività professionale e all'equilibrio tra quest'ultima e l'attività istituzionale"* desumibili dall'articolo 15-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.

Secondo il Tribunale, dunque, la Provincia di Bolzano non avrebbe adeguato la propria legislazione ai principi ed alle norme previste dall'articolo 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 e dall'articolo 2-septies del decreto legge n. 81 del 2004, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale fissa a tale fine il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legislazione statale nella Gazzetta Ufficiale.

L'obbligo di adeguamento, secondo il Tribunale di Bolzano, sussisterebbe in quanto si opererebbe nella materia "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" di cui all'articolo 9, numero 10, dello statuto speciale, e l'articolo 2-septies del decreto legge n. 81 del 2004 esprimerebbe una norma fondamentale di riforma economico-sociale o comunque un principio fondamentale nella suddetta materia. Conseguentemente la legislazione provinciale non adeguata sarebbe suscettibile di essere caducata per sopravvenuta illeggittimità costituzionale anche a seguito di incidente di costituzionalità, secondo quanto afferma la Corte nella sentenza n. 63 del 2000.

La Corte, in via preliminare, afferma che l'istituto della esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario previsto dall'articolo 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004 rientra nell'ambito della materia della "tutela della salute" di cui al terzo comma dell'articolo 117 Cost. La Corte, infatti, richiamando la sentenza n. 181 del 2006, pur riconoscendo che l'istituto in esame incide contestualmente su una pluralità di materie (ed, in particolare, su quella dell'organizzazione di enti non statali e non nazionali), ritiene che l'ambito materiale prevalente sia quello della "tutela della salute", dal momento che *"rileva in tale prospettiva la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione dell'prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale"*.

Le medesime considerazioni, ove rapportate alle materie di competenza della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, portano ad individuare nella materia "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" di cui all'articolo 9, numero 10, dello statuto regionale, l'ambito della disciplina in esame. Nell'ambito della materia così individuata, la Regione Trentino-Alto Adige esercita la potestà legislativa di tipo concorrente nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. La Corte, a questo punto, per comprendere la natura delle disposizioni legislative statali relative allo stato giuridico ed economico dei dirigenti sanitari che si assumono vincolanti rispetto alla potestà legislativa concorrente della provincia autonoma di Bolzano, ripercorre le fasi più recenti dell'evoluzione legislativa in tema di sistema sanitario pubblico, per sostenere, infine, che l'intera disciplina della dirigenza medica costituirebbe principio fondamentale della materia e che la facoltà di scelta fra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo) appare espressione di un principio fondamentale volto a garantire uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma censurata poiché non consente alcuna possibilità di adeguamento, in via interpretativa, al principio fondamentale espresso dall'articolo 15-quater, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 come sostituito dal decreto legge n. 81 del 2004, convertito con modifiche in legge n. 138 del 2004.